



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 ottobre 2013 n.132

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 44, comma 7, della Legge 21 dicembre 2012 n.150;

Vista la Legge 5 dicembre 2011 n.188 e, in particolare, l'articolo 80 della stessa;

Visti l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 2013 a conclusione del dibattito sul riferimento del Governo sul Programma Economico 2014 e sulle Politiche di Bilancio e la Relazione di Maggioranza in merito alle linee di intervento ed alle azioni di riduzione della spesa pubblica allegata allo stesso;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 30 settembre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Art. 1

1. Il presente decreto delegato, in attuazione delle linee di intervento contenute nell'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 luglio 2013, detta norme transitorie relativamente alla Direzione Generale della Funzione Pubblica.
2. Le norme di cui ai seguenti articoli 2 e 3 hanno efficacia sino alla nomina della Direzione Generale della Funzione Pubblica nella composizione definita dall'articolo 28, comma 1 della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.

Art.2

1. Fatto salvo quanto disposto dal seguente articolo 3, le funzioni e competenze stabilite dalle vigenti norme in capo alla Direzione Generale della Funzione Pubblica sono attribuite al Direttore della Funzione Pubblica.
2. Stante quanto previsto al precedente comma 1 e fatte salve le disposizioni del seguente articolo 3, al Direttore della Funzione Pubblica sono attribuite le funzioni e competenze espressamente assegnate dalla Legge n. 188/2011 al Direttore Risorse Umane e Organizzazione ed al Direttore Pianificazione e Controllo, ivi comprese quelle relative alla presidenza ed alla partecipazione a Commissioni.
3. Il Direttore della Funzione Pubblica, oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, lettera b) della Legge n. 188/2011, ha facoltà di delegare l'esercizio di poteri e funzioni di cui agli articoli 24, 25, 30 e 31 della Legge n. 188/2011 in favore di personale assegnato allo staff del medesimo Direttore; l'atto di delegazione e l'eventuale revoca dello stesso hanno forma scritta e sono comunicati al Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica.

Art.3

1. Al Consiglio di Direzione sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) funzioni di cui all'articolo 23, comma 3, lettera h) della Legge n.188/2011;
 - b) avanzare al Congresso di Stato la richiesta di emissione di concorso pubblico, concorso interno e selezioni diverse dal concorso, prevista dagli articoli 4, comma 1, e 31, comma 1, della Legge 31 luglio 2009 n.107.

Art.4

1. In ordine alla valutazione delle prestazioni dei Dirigenti del Settore Pubblico Allargato rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n. 21 e che non godano della retribuzione dirigenziale vecchio regime ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 3 e 4, del medesimo decreto delegato, sino all'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'articolo 22, comma 2, della Legge 31 luglio 2009 n. 108 si applica il disposto dell'articolo 24, comma 4, della medesima Legge n. 108/2009 e la valutazione del Congresso di Stato è effettuata con il supporto tecnico del Direttore della Funzione Pubblica.
2. La valutazione della prestazione dei Dirigenti dell'ISS rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto Delegato n. 21/2013 compete al Comitato Esecutivo dell'Istituto medesimo.

Art.5

1. Le disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 1 del Decreto Delegato 16 gennaio 2013 n. 3 cessano di avere efficacia, ad eccezione della norma di cui alla lettera b) del comma medesimo che permane vigente sino all'adozione dei profili di ruolo e del fabbisogno di cui al Titolo V della Legge n. 188/2011 e/o alla modifica del Regolamento 23 febbraio 2007 n. 2.
2. Con la nomina del Direttore della Funzione Pubblica, il personale inquadrato ed il personale incaricato nel previgente Dipartimento Affari Interni afferisce al Dipartimento Funzione Pubblica.
3. Con la nomina del Direttore della Funzione Pubblica, le Unità Organizzative di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011 afferiscono al Dipartimento Funzione Pubblica. Stante quanto previsto al precedente periodo, in via transitoria ed a modifica di quanto previsto dal Decreto Delegato n. 3/2013, le attività di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), c), d) ed e) della Legge n. 188/2011 afferiscono al Dipartimento Funzione Pubblica.
4. Fatto salvo quanto di competenza del Segretario di Stato con delega alla Funzione Pubblica ai sensi delle vigenti norme in materia di ordinamento contabile dello Stato, le competenze di autorizzazione e gestione dei capitoli inseriti nella Sezione 8 del Bilancio dello Stato sono attribuite al Direttore della Funzione Pubblica, ad esclusione dei capitoli relativi alle Rubriche assegnate alle Unità Organizzative che afferiscono al Dipartimento Funzione Pubblica i quali restano in capo ai rispettivi Dirigenti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini